



REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

Il presente Regolamento è valido per tutti i Soci presenti e futuri della Cooperativa MAG 4 Piemonte.

ART. 2

Il presente Regolamento, modificato dall'Assemblea dei Soci in data 24/06/2006 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, sostituendo il precedente Regolamento approvato in data 08/12/2001 e si riterrà valido sino a quando l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), non lo modificherà. Qualora almeno 15 Soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente Regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il C.d.A. ha l'obbligo di prenderne in esame la richiesta e di ridiscutere il Regolamento in Assemblea. E' fatto salvo qualunque altro regolamento interno approvato ulteriormente nel frattempo o Regolamento interno ulteriormente nel frattempo o che sarà approvato in futuro e che verta su altri argomenti.

ART. 3

La Cooperativa esprime il proprio scopo mutualistico attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti a soci sotto qualsiasi forma, fatta salva l'esclusione espressa del rilascio di garanzie, fidejussioni e simili,
- assunzione di partecipazioni in altre imprese le cui finalità siano conformi allo scopo sociale, per meglio permetterne il raggiungimento;
- prestazione di altri servizi di pagamento e altre attività finanziarie e di altra natura permesse dalle vigenti leggi in tema di intermediari finanziari, rivolte in prevalenza a soci.

I finanziamenti saranno rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti o alle loro controllate, nonché alle associazioni ed alle società di mutuo soccorso, purché in ogni caso socie della cooperativa, e la complessiva operatività della cooperativa sarà dedicata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative, le associazioni e le società di mutuo soccorso socie.

La Cooperativa potrà gestire, nei limiti del conseguimento del proprio scopo sociale e delle norme di legge in vigore, i fondi che le verranno affidati da soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché nel rispetto della normativa vigente in tema di intermediari finanziari.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari, altri titoli di debito o strumenti finanziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso è fatto divieto di remunerare tali strumenti (offerta in sottoscrizione ai soci) in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ART. 4

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa MAG 4 Piemonte potrà avvalersi di collaboratori esterni nonché della collaborazione di soci stipulando con essi contratti previsti dalla legge in tema di lavoro sia dipendente che autonomo, comprese le forme che si rifanno al modello della collaborazione a progetto. Spetta al C.d.A. la verifica di tale necessità e la stipula del modello ritenuto opportuno di collaborazione. Dette assunzioni eventualmente avverranno come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Commercio, al momento in vigore sul territorio italiano, fatta salva la possibilità di integrare a mezzo delibera Assembleare il presente Regolamento con clausole migliorative per il lavoratore.

ART. 5

La Cooperativa MAG 4 Piemonte opera prevalentemente in Piemonte ed in Valle d'Aosta.

ART. 6

Il C.d.A. è l'unico Organo Sociale abilitato a deliberare circa l'ammissione di nuovi soci e circa i finanziamenti da erogare e i servizi da prestare. Per qualunque rapporto nuovo che si viene ad aprire la condizione base sulla quale valutare la bontà del rapporto sono la fiducia e la conoscenza sia delle persone che del progetto. L'analisi dei progetti potrà essere demandata a professionisti o a commissioni appositamente costituite, che però relazioneranno esclusivamente al C.d.A., intendendosi il loro parere non vincolante.

ART. 7

La Cooperativa MAG 4 Piemonte può erogare finanziamenti ai soci, sia associazioni sia cooperative, esclusivamente ai fini del conseguimento degli scopi sociali. I finanziamenti comunque sono esclusivamente rivolti a progetti ad alto valore sociale.

ART. 8

Il socio interessato all'erogazione di un finanziamento deve essere iscritto alla Cooperativa MAG 4 Piemonte e deve essere in regola con il versamento delle quote sociali. Deve quindi presentare una domanda circostanziata al C.d.A. allegando un progetto in sintonia con gli scopi sociali della Cooperativa MAG 4 Piemonte.

ART. 9

La verifica da parte della Cooperativa MAG 4 Piemonte continuerà sul campo con interventi diretti dei propri operatori per constatare le



condizioni effettive dell'impresa finanziata. La Cooperativa MAG 4 Piemonte per calcolare il grado reale di rischio dovrà essere messa in condizioni di avere una conoscenza precisa dello stato patrimoniale e della gestione economica della struttura finanziata. Il continuo contatto e confronto non dovrà riguardare solo l'aspetto economico, ma anche quello di natura politico-sociale. Ogni anno dovrà essere presentato il bilancio e una relazione sulla società e sul progetto finanziato. In ogni caso il socio finanziato dovrà fornire la documentazione idonea alla verifica del progetto finanziario al C.d.A. della Cooperativa MAG 4 Piemonte ogni qual volta ne venga fatta richiesta.

ART. 10

E' facoltà del C.d.A. chiedere forme di garanzia che coinvolgano i responsabili dei progetti da finanziare, mediante la sottoscrizione di fidejussioni o altro.

ART. 11

I tassi di interessi attivi da adottare verso le entità finanziate sono strettamente connessi con il costo della raccolta. Orientativamente dovranno essere ricaricati rispetto al costo della raccolta sociale i punti percentuali necessari al solo scopo di coprire i costi di gestione. I tassi possono comunque variare quando ci sono particolari accordi o per certi tipi di operazione che sono sempre da valutare caso per caso dal C.d.A.

ART. 12

Per ogni finanziamento si dovrà prevedere e sottoscrivere un'ipotesi di rientro. In caso di ritardato pagamento degli interessi sarà applicato un interesse di mora oltre al tasso preventivamente concordato, secondo quanto sarà stabilito preventivamente dal C.d.A..

ART. 13

I depositi dei soci si configurano, dal punto di vista giuridico/statutario, come prestiti sociali. Sotto il profilo politico e culturale invece essi si qualificano come risparmio autogestito e finalizzato. Due sono pertanto le connotazioni peculiari che caratterizzano l'identità finanziaria della proposta MAG4 Piemonte:

- 1) L'autogestione del risparmio (i soci si riappropriano di fatto del valore economico del proprio risparmio decidendone la destinazione d'uso);
- 2) Il suo particolare utilizzo (esso viene infatti destinato a soggetti in cui si ravvisino determinati valori sociali).

ART. 14

I termini di preavviso che i Soci devono utilizzare per effettuare prelievi dai propri libretti di risparmio aperti presso MAG 4 sono i seguenti:

<i>Importo</i>	<i>Tempo di preavviso</i>
fra € 25.000,00 ed € 150.000,00	sette giorni
da € 150.000,00 ad € 250.000,00	venti giorni
per importi superiori ad € 250.000,00	è necessaria una programmazione della restituzione del prestito da concordare con MAG 4, in base alle esigenze del settore finanziamenti e della disponibilità di liquidità

ART. 14

E' possibile lanciare campagne di raccolta tra soci, finalizzate ad investimenti mirati e con particolari obiettivi. Il C.d.A. valuta caso per caso e stabilisce i tassi sia attivi che passivi, concordabili con l'entità oggetto del finanziamento.

ART. 15

Nel rispetto della normativa di legge vigente e fatte salve le disposizioni regolamentari già approvate dall'assemblea, la raccolta di risparmio della Cooperativa MAG 4 Piemonte è libera.

ART. 16

Il C.d.A. oltre all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, convocherà almeno una volta all'anno un'ulteriore assemblea oppure altre forme di incontro (anche non formalizzate) tra i soci.

ART. 17

Perché le candidature alla carica di consigliere della cooperativa siano valide e presentabili è necessario che siano rese preventivamente note ai soci a mezzo della convocazione dell'assemblea chiamata alla relativa elezione, con modalità previste dallo statuto. Il consiglio di amministrazione deve quindi accettare tutte le richieste pervenute in cooperativa ed il collegio sindacale è garante dell'esercizio del diritto di tutti i soci di candidarsi alle cariche in questione.